Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | **Anno 109° — Numero 78**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Lunedì, 25 marzo 1968** | **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1453**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « C. Castelli », con sede in Bologna.

N. 1453. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « C. Castelli », con sede in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 12. — GRECO

LEGGE 1° marzo 1968, n. **198**.

Istituzione di nuove sedi di tribunale civile e penale a Civitavecchia, Marsala e Prato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituite le sedi di tribunale civile e penale in Civitavecchia, in Marsala e in Prato.

Il tribunale civile e penale di Civitavecchia ha giurisdizione sulla circoscrizione territoriale dell'attuale mandamento della pretura di Civitavecchia che comprende i comuni di Allumiere, Cerveteri, Civitavecchia, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa.

Il tribunale civile e penale di Marsala ha giurisdizione sulla circoscrizione territoriale degli attuali mandamenti delle preture di Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Partanna, Salemi e Pantelleria che com-

prendono i comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Partanna, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Vita e Pantelleria.

Il tribunale civile e penale di Prato ha giurisdizione sulla circoscrizione territoriale dell'attuale mandamento della pretura di Prato che comprende i comuni di Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Prato, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio.

Art. 2.

Il Governo è autorizzato a determinare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale dei tribunali civili e penali di Civitavechia, di Marsala e di Prato, rivedendo le piante organiche di altri uffici giudiziari, ed a stabilire la data d'inizio del funzionamento dei tribunali anzidetti.

Art. 3.

Alla data di inizio del funzionamento dei tribunali di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti avanti ai tribunali di Roma e di Trapani, nonchè avanti al tribunale di Firenze, rispettivamente appartenenti, per ragioni di territorio, ai sensi degli articoli precedenti, alla competenza dei tribunali di Civitavecchia, di Marsala e di Prato, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questi tribunali.

La disposizione non si applica alle cause civili già passate in decisione ed ai procedimenti penali nei quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento alla data sopraindicata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 8 marzo 1968, n. **199**.

Trasformazione in Istituto universitario di magistero statale dell'attuale Istituto universitario pareggiato di magistero « G. Cuomo » di Salerno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1967-1968 l'Istituto universitario pareggiato di magistero « G. Cuomo » di Salerno, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300, è compreso fra quelli previsti dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

L'istituto di cui al precedente comma assume la denominazione di Istituto universitario di magistero statale di Salerno.

Il direttore, che è preside della facoltà ed è presidente del consiglio di amministrazione, è eletto dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo dell'istituto ed è nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

L'Istituto universitario di magistero statale di Salerno rilascia:

a) la laurea in materie letterarie;

b) la laurea in pedagogia;

c) la laurea in lingue e letterature straniere;

d) il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 3.

Lo Stato corrisponderà annualmente all'Istituto universitario di magistero statale di Salerno per il suo mantenimento un contributo annuo non inferiore a lire 40.000.000.

Con apposite convenzioni, che saranno stipulate tra l'Istituto universitario di magistero ed il comune di Salerno e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, sarà stabilito il contributo che il comune di Salerno verserà annualmente per le spese di mantenimento al magistero statale, nonchè il passaggio in proprietà del magistero statale di un'apposita area donata dal comune e da destinare alla costruzione della nuova sede dell'istituto stesso.

Art. 4.

Il patrimonio mobile ed immobile dell'Istituto universitario pareggiato di magistero è devoluto all'Istituto universitario statale.

L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà del comune di Salerno all'Istituto universitario di magistero pareggiato è mantenuta per l'Istituto universitario di magistero statale fino a quando non sarà disponibile la nuova sede.

Il commissario di cui all'articolo 9 provvederà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla redazione dell'inventario del patrimonio dell'Istituto universitario di magistero.

Art. 5.

All'Istituto universitario di magistero statale di Salerno è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario di cui alla tabella *A*, annessa alla presente legge.

I posti per il personale di segreteria ed ausiliario, previsti dal comma precedente, sono riportati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali delle università ed istituti di istruzione universitaria.

Art. 6.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, i dieci posti di professore di ruolo, di cui alla tabella *A*, annessa alla presente legge, saranno imputati sul contingente previsto dal comma quarto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e dal comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874.

I venti posti di assistente o lettore, indicati nell'annessa tabella *A*, graveranno sul contingente di 1.050 posti istituiti con l'articolo 14 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1967-68.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante, assistente, di segreterie, di biblioteca ed ausiliario organicamente assegnato ai posti di ruolo previsti dallo statuto dell'istituto universitario pareggiato di magistero « G. Cuomo », che trovasi in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle università.

Il personale insegnante dell'Istituto pareggiato di magistero è collocato nella corrispondente categoria statale.

Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria ed esecutivo, il personale della biblioteca dello istituto medesimo è collocato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente nell^ carriere del personale amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria, direttiva, di concetto, esecutiva, nella carriera di concetto di ragioneria e nelle carriere direttiva e di concetto delle biblioteche delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Il personale assistente ed ausiliario è collocato nelle corrispodenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, nonchè dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255.

L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alla rispettiva categoria o carriera è effettuata nella classe di stipendio o qualifica corrispondente al grado ricoperto nel ruolo di provenienza, conservando esso personale, l'anzianità di servizio maturata nel predetto ruolo che è ritenuta utile ai fini della progressione giuridica.

Art. 8.

Al personale di ruolo dell'Istituto universitario di magistero, che per effetto della presente legge viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze del predetto Magistero pareggiato, antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con la osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

Al personale dell'Istituto universitario di magistero di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-*bis* e 9-*ter* della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria, e quelle contenute negli articoli 35-*bis* e 35-*ter* della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di p rsonale assistente e ausiliario.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto di magistero pareggiato « G. Cuomo » è sciolto alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'amministrazione provvisoria dell'Istituto universitario di magistero statale è affidata ad un commissario governativo, da nominarsi per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, con l'incarico di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, nonchè alla costituzione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 10.

Alla maggior spesa implicata dalla presente legge si provvederà: con gli stanziamenti di cui all'articolo 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, per quanto riguarda il contributo annuo di funzionamento non inferiore a lire 40 milioni previsto dal precedente articolo 3; con gli stanziamenti di cui all'articolo 26 della stessa legge per la spesa occorrente per gli incarichi di insegnamento, calcolata in lire 94.650.000; e con gli stanziamenti di cui all'articolo 27, secondo ed ultimo comma, della medesima legge, per la spesa occorrente per i posti di personale non insegnante, calcolata in lire 41.673.000.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero statale di Salerno sarà predisposto ed approvato a norma di legge ed avrà vigore a decorrere dall'anno accademico sucessivo alla sua approvazione.

Art. 12.

Nel caso che, alla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio dei professori dell'Istituto universitario di magistero risulti composto di meno di tre professori di ruolo, sarà nominato un comitato ordinatore con le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai consigli di facoltà.

Il comitato, composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione e non potrà rimanere in carica oltre un biennio.

Qualora allo scadere del biennio medesimo all'Istituto non risultino assegnati almeno tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel comma precedente.

La presente legge, munita del sigill dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

TABELLA *A*

Ruolo organico professori universitari	10
Ruolo organico personale assistente o lettore	20
Ruolo organico delle segreterie universitarie:	
a) - I) Carriera direttiva uffici amministrativi:	
Direttore amministrativo di II classe	1
Consigliere di I classe	
» » II »	1
» » III »	
II) Carriera direttiva personale biblioteche:	
Bibliotecario di 3ª classe	
Bibliotecario aggiunto	1
Vice bibliotecario	
b) Carriera di concetto personale di ragioneria:	
Ragioniere	
Ragioniere aggiunto	2
Vice ragioniere	
c) - I) Carriera di concetto personale amministrativo:	
Segretario	
Segretario aggiunto	4
Vice segretario	
II) Carriera di concetto addetti biblioteche:	
Aiuto bibliotecario	
Aiuto bibliotecario aggiunto	1
Aiuto vice bibliotecario	
d) Carriera esecutiva:	
Archivista	
Applicato	7
Applicato aggiunto	
Ruolo organico del personale ausiliario:	
Custode, bidello, usciere I classe	
» » » II »	5
» » » III »	

LEGGE 8 marzo 1968, n. 200.

Istituzione del comitato dei capi di Stato Maggiore e varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il capo di Stato Maggiore della difesa, i capi di Stato Maggiore delle forze armate e il segretario generale del Ministero della difesa nel rispetto delle attribuzioni, delle responsabilità e della linea di dipendenza stabilite dalla legge, si riuniscono nel comitato dei capi di Stato Maggiore per la trattazione dei problemi militari di maggior rilievo e in particolare per quanto concerne la pianificazione operativa con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonchè l'ordinamento interforze e di forza armata e l'ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica della difesa.

Il comitato è il più alto organo consultivo del Ministro per la difesa. I suoi componenti vi partecipano con responsabilità collegiale per la formulazione delle proposte che il capo di Stato Maggiore della difesa sottopone alle decisioni del Ministro per la difesa. L'ordinamento e le modalità di funzionamento del comitato sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui ai seguenti articoli.

Art. 3.

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

« *Articolo* 15-*bis*. — Il segretario generale del Ministero della difesa e il sottocapo di Stato Maggiore della difesa, sempre che non facciano già parte, ai sensi degli articoli 12, 14 e 15, delle commissioni superiori di avanzamento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, partecipano, quali componenti, alle commissioni superiori di avanzamento della forza armata di propria appartenenza.

Sono obbligatoriamente consultati dalle commissioni superiori di avanzamento:

il segretario generale del Ministero della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali, di forza armata diversa da quella cui appartiene il segretario generale, investiti delle funzioni di direttore generale o capo di ufficio centrale o comunque facenti parte dell'ufficio di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;

il sottocapo di Stato Maggiore della difesa, quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di sua appartenenza, in servizio presso i reparti, gli uffici, gli organi e gli istituti di cui allo articolo 6, lettere *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 ».

Art. 4.

Nell'articolo 12 il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Quando si tratti di esprimere giudizi sull'avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado di tenente colonnello in luogo degli ufficiali generali di cui alla lettera *b*) che siano preposti a comando, fanno parte della commissione superiore altrettanti generali di corpo di armata, in ordine di anzianità di ruolo, escluso l'ufficiale generale che ricopre la carica di sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 87 quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1964, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Il punto relativo all'attitudine professionale è attribuito all'ufficiale da una commissione composta dal vice presidente della sezione Marina del Consiglio superiore delle forze armate, presidente, dal sottocapo di Stato Maggiore della Marina e dal direttore generale per il

personale militare della Marina, nonchè dall'ufficiale generale in servizio permanente effettivo più elevato in grado o più anziano del Corpo di appartenenza degli ufficiali da valutare. Se l'ufficiale appartiene ai Corpi del genio navale o delle armi navali, della commissione fa pure parte il comandante dell'Accademia navale ».

Art. 6.

L'articolo 189 è sostituito dal seguente:

« La commissione ordinaria di avanzamento della Marina, quando eserciti le attribuzioni ad essa demandate dal testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, è composta, oltre che dai membri di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 17, anche da un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio o corrispondente destinato alla Direzione generale per il personale militare della Marina e, a seconda che si tratti di nomina a sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi del ruolo servizi macchina, del ruolo servizi tecnici, del ruolo servizi contabili e del ruolo servizi portuali, rispettivamente da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del genio navale, delle armi navali, di commissariato militare marittimo o delle capitanerie di porto.

In occasione delle valutazioni previste nel presente articolo, alle riunioni della commissione ordinaria di avanzamento non interviene il membro con voto consultivo indicato al quarto comma dell'articolo 17 della presente legge ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 8 marzo 1968, n. **201**.

Sistemazione contabile delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni delle rappresentanze diplomatiche e consolari negli esercizi finanziari antecedenti al 1° luglio 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la sistemazione delle eccedenze di pagamento verificatesi negli esercizi finanziari antecedenti al 1° luglio 1951 sui capitoli relativi alle spese delle rappresentanze diplomatiche e consolari, è autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, di un apposito fondo fino al limite massimo di lire 4 miliardi.

Art. 2.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a versare, ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata, fino alla concorrenza massima di lire 3 miliardi, i residui esistenti sui capitoli del proprio stato di previsione relativi alle spese delle rappresentanze diplomatiche e consolari, conservati ai fini della regolarizzazione contabile delle spese stesse sostenute antecedentemente al 1° luglio 1951.

Art. 3.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a versare al capitolo di entrata di cui al precedente articolo 2, mediante prelievo dal conto corrente infruttifero di tesoreria, allo stesso intestato, somme fino alla concorrenza massima di lire 1 miliardo.

Art. 4.

Alla copertura della spesa di cui all'articolo 1 si provvederà con le somme versate in entrata ai termini dei precedenti articoli 2 e 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 8 marzo 1968, n. **202**.

Assegnazione alla regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di tre miliardi di lire per scopi determinati ai sensi dell'art. 12 dello statuto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' assegnato alla regione Valle d'Aosta, per gli anni 1966 e 1967, un contributo speciale di 3 miliardi di lire ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, per la esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, di lavori di restauro e sistemazione di aree archeologiche e di opere igieniche.

Art. 2.

All'onere di cui all'articolo precedente si farà fronte mediante riduzione del fondo inscritto al capitolo 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 marzo 1968, n. 203.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla composizione e sull'ordinamento del Consiglio superiore di sanità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo ed il quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sono sostituiti dai seguenti:

« Fanno inoltre parte del Consiglio superiore di sanità:

due giureconsulti;

un direttore generale della sanità militare ed un ufficiale generale designati dal Ministero della difesa;

un direttore generale designato dal Ministero dei lavori pubblici;

cinque membri designati rispettivamente dai Ministeri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, della pubblica istruzione e dell'Istituto centrale di statistica;

ventisette docenti universitari dei quali quattro in igiene e medicina preventiva, due in medicina generale, uno in parassitologia, uno in fisiologia, uno in patologia generale, uno in chirurgia generale, uno in pediatria, uno in medicina del lavoro, uno in tisiologia, uno in neuropsichiatria, uno in dermosifilopatia, uno in ostetricia e ginecologia, uno in virologia, uno in radiologia e radiobiologia, uno in idroclimatologia, uno in oculistica, uno in otorinolaringoiatria, uno in medicina legale e delle assicurazioni, uno in stomatologia, uno in endocrinologia, uno in oncologia, uno in microbiologia, uno in statistica sanitaria;

cinque docenti universitari dei quali uno in chimica, uno in chimica farmaceutica, uno in farmacologia, uno in biochimica ed uno in fisica;

tre docenti universitari in medicina veterinaria, particolarmente esperti in igiene veterinaria, zooprofilassi ed ispezione degli alimenti;

due ufficiali sanitari capi ufficio di igiene;

due presidenti di amministrazione ospedaliera;

due sovraintendenti o direttori sanitari di ospedale regionale;

un medico condotto;

un farmacista esercente;

un direttore di mattatoio comunale;

due docenti universitari in ingegneria sanitaria;

due ingegneri o architetti esperti in costruzioni ospedaliere;

un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

La nomina dei membri di cui al presente articolo avverrà con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità, per un periodo di tre anni; i membri sono riconfermabili ».

« All'inizio di ciascun triennio possono essere nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità, otto membri scelti tra coloro che abbiano conseguito benemerenze nel campo della sanità pubblica ».

Art. 2.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, è sostituito dal seguente:

« All'inizio di ogni sessione, con decreto del Ministro per la sanità, sono costituiti per ogni sezione uno o più comitati in relazione alle esigenze delle sezioni stesse. Con lo stesso decreto saranno determinate le competenze dei comitati.

I comitati, ciascuno dei quali presieduto dal presidente della sezione o da un suo designato e composto da non meno di sei consiglieri esperti nelle materie per cui i comitati stessi hanno competenza, potranno deliberare sugli atti ad essi assegnati con gli stessi poteri delle sezioni. Essi cureranno altresì la istruzione degli atti da sottoporre all'esame della sezione o della assemblea generale.

L'assegnazione degli atti ai comitati è effettuata dal presidente della sezione.

A richiesta della maggioranza dei membri del comitato o di un terzo dei componenti la sezione o di un quinto dei componenti il consiglio, gli atti e gli affari già assegnati al comitato saranno deferiti alla competenza della sezione.

I presidenti di sezione possono aggregare, di volta in volta, ai rispettivi comitati, altri componenti per l'esame di speciali affari ».

Art. 3.

L'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, è sostituito dal seguente:

« Le adunanze dell'assemblea generale del consiglio superiore sono tenute per sessioni ordinarie semestrali; le adunanze di ciascuna sezione o dei rispettivi comitati sono tenute almeno una volta al mese ».

Art. 4.

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, è sostituito dal seguente:

« In seno al Consiglio superiore di sanità è istituita una segreteria generale diretta dal segretario generale del Consiglio superiore di sanità, appartenente alla carriera direttiva medici del Ministero della sanità. Alla segreteria generale saranno addetti funzionari direttivi delle carriere tecniche del Ministero della sanità, uno per ogni sezione, con funzioni di segretario, nonchè altro personale necessario in relazione alle esigenze di servizio.

La tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, già modificata con legge 6 dicembre 1965, n. 1367, è ulteriormente modificata per l'aggiunta di un posto di segretario generale del Consiglio superiore di sanità (ex coefficiente 900), inserito tra le voci "Ispettore generale medico capo" ed "Ispettori generali medici" ».

Art. 5.

All'onere annuo di lire 6.200.000 derivante dall'attuazione del precedente articolo, per l'anno finanziario 1968 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1163 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio medesimo e del corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1968, n. **204**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 25 luglio 1966, n. 602;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta, relative alla istituzione presso la facoltà di agraria del corso di laurea in scienze della produzione animale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso le facoltà di agraria può essere istituito il corso di laurea in scienze della produzione animale.

Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmato d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione (allegato *A*).

All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652, è aggiunta la « laurea in scienze della produzione animale ».

La tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652 è integrata nel senso che la facoltà di agraria rilascia anche la laurea in « scienze della produzione animale ».

Dopo la tabella XXXI-*bis*, annessa al citato regio decreto n. 1652 è inserita, assumendo il numero XXXI-*ter*, la tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

A decorrere dall'anno accademico 1968-69 è istituito presso la facoltà di agraria dell'Università di Bologna il corso di laurea in scienze della produzione animale.

Art. 3.

Lo statuto dell'università anzidetta, pertanto, è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione (allegato *B*).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 18. — GRECO

ALLEGATO *A*

Tabella XXXI-ter

Laurea in scienze della produzione animale

Durata del corso degli studi: quattro anni, divisi in due bienni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici agrari e per geometri.

Insegnamenti fondamentali:

1° *biennio*

1) Agronomia generale e coltivazioni erbacee;
2) Anatomia degli animali domestici;
3) Botanica generale;
4) Chimica;
5) Principi di economia politica e di statistica;
6) Estimo rurale e contabilità;
7) Fisiologia degli animali domestici;
8) Biochimica;
9) Patologia generale comparata;
10) Zoologia generale;
11) Alimentazione animale;
12) Genetica animale e zootecnica generale.

2° *biennio*

1) Avicoltura;
2) Coltivazione e conservazione dei foraggi;
3) Igiene veterinaria;
4) Industrie alimentari dei prodotti di origine animale;
5) Topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno;
6) Microbiologia agraria e tecnica;

7) Economia e politica agraria;
8) Zooeconomia;
9) Zootecnica speciale (biennale);
10) Zoognostica.

Insegnamenti complementari:

1) Chimica agraria;
2) Edilizia zootecnica (semestrale);
3) Entomologia agraria (semestrale);
4) Fisica;
5) Fisioclimatologia (semestrale);
6) Immunogenetica (semestrale);
7) Meccanica agraria con applicazioni di disegno;
8) Microbiologia dei prodotti zootecnici (semestrale);
9) Meccanizzazione degli impianti zootecnici;
10) Organizzazione del lavoro (semestrale);
11) Fisiopatologia della riproduzione;
12) Parassitologia;
13) Patologia vegetale (semestrale);
14) Tecnica mangimistica;
15) Legislazione zootecnica e contrattazione degli animali domestici (semestrale);
16) Idrobiologia. Piscicoltura (semestrale);
17) Matematica;
18) Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
19) Igiene zootecnica;
20) Patologia aviare (semestrale).

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio di applicazione, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

L'esame di anatomia degli animali domestici e di biochimica debbono precedere quello di fisiologia degli animali domestici.

L'esame di fisiologia degli animali domestici deve precedere quelli di zoognostica, zootecnica speciale, zootecnica generale, zoocolture e alimentazione animale.

L'esame di chimica deve precedere quello di biochimica.

L'esame di genetica animale e zootecnica generale deve precedere quello di zootecnica speciale.

Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze della produzione animale lo studente deve aver seguito tutti i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed almeno in 6 complementari a corso annuale. A tale effetto due corsi complementari semestrali sono computati come corso annuale.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

ALLEGATO *B*

Lo statuto dell'Università di Bologna è modificato come segue:

Art. 2. — Il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

Facoltà di agraria.

Laurea in scienze agrarie, durata del corso 4 anni, diviso in due bienni.

Laurea in scienze della produzione animale, durata del corso 4 anni, diviso in due bienni.

Art. 125. — Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« La facoltà di agraria dopo un corso di studi di quattro anni, divisi in due bienni conferisce la laurea in scienze agrarie e la laurea di scienza della produzione animale. E' titolo di ammissione: il diploma di maturità classica o di maturità scientifica; ed inoltre il diploma di abilitazione degli istituti tecnici agrari e per geometri ».

Dopo l'art. 134, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, contenenti l'ordinamento del corso di laurea in scienze della produzione animale, annesso alla facoltà di agraria.

Art. 135. — Gli insegnamenti per la laurea in scienze della produzione animale sono i seguenti:

Fondamentali del 1° biennio:

1) Agronomia generale e coltivazioni erbacee;
2) Anatomia degli animali domestici;
3) Botanica generale;
4) Chimica;
5) Principi di economia politica e di statistica;
6) Estimo rurale e contabilità;
7) Fisiologia degli animali domestici;
8) Biochimica;
9) Patologia generale comparata;
10) Zoologia generale;
11) Alimentazione animale;
12) Genetica animale e zootecnica generale.

Fondamentali del 2° biennio:

1) Avicoltura;
2) Coltivazione e conservazione dei foraggi;
3) Igiene veterinaria;
4) Industrie alimentari dei prodotti di origine animale;
5) Topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno;
6) Microbiologia agraria e tecnica;
7) Economia e politica agraria;
8) Zooeconomia;
9) Zootecnica speciale (biennale);
10) Zoognostica.

Complementari:

1) Chimica agraria;
2) Edilizia zootecnica (semestrale);
3) Entomologia agraria (semestrale);
4) Fisica;
5) Fisioclimatologia (semestrale);
6) Immunogenetica (semestrale);
7) Meccanica agraria con applicazioni di disegno;
8) Microbiologia dei prodotti zootecnici (semestrale);
9) Meccanizzazione degli impianti zootecnici;
10) Organizzazione del lavoro (semestrale);
11) Fisiopatologia della riproduzione;
12) Parassitologia;
13) Patologia vegetale (semestrale);
14) Tecnica mangimistica;
15) Legislazione zootecnica e contrattazione degli animali domestici (semestrale);
16) Idrobiologia. Piscicoltura (semestrale);
17) Matematica;
18) Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
19) Igiene zootecnica;
20) Patologia aviare (semestrale).

Sono insegnamenti complementari in accordo al disposto dell'art. 127, comma quarto, anche quelli indicati per il corso di laurea in scienze agrarie, di cui all'art. 127.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

Art. 136. — I provvedimenti relativi agli insegnamenti delle materie ed agli istituti sottoelencati, verranno adottati dalla facoltà di agraria di concerto col consiglio della facoltà di medicina veterinaria.

Insegnamenti fondamentali:

1) Anatomia degli animali domestici;
2) Fisiologia degli animali domestici;
3) Biochimica;
4) Alimentazione animale;
5) Zootecnica speciale;
6) Genetica animale e zootecnica generale;
7) Igiene veterinaria;
8) Zoognostica.

Insegnamenti complementari:

1) Microbiologia dei prodotti zootecnici (semestrale);
2) Fisiopatologia della riproduzione;
3) Parassitologia;
4) Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
5) Legislazione zootecnica e contrattazione degli animali domestici (semestrale);
6) Patologia aviare (semestrale).

Istituti:

1) Alimentazione animale;
2) Zootecnica speciale.

Art. 137. — I seguenti insegnamenti oltre alle lezioni comprendono dimostrazioni pratiche ed esercizi di laboratorio, visite di istruzione ed escursioni:

1) Anatomia degli animali domestici;
2) Biochimica;
3) Chimica;
4) Agronomia generale e coltivazioni erbacee;
5) Microbiologia agraria e tecnica;
6) Economia e politica agraria;
7) Meccanica agraria con applicazioni di disegno;
8) Zootecnica generale;
9) Zootecnica speciale;
10) Avicoltura;
11) Alimentazione animale;
12) Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
13) Topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno;
14) Estimo rurale e contabilità;
15) Fisiopatologia della riproduzione;
16) Zooeconomia;
17) Coltivazione e conservazione dei foraggi;
18) Igiene veterinaria.

Art. 138. — L'esame di anatomia degli animali domestici e di biochimica debbono precedere quello di fisiologia degli animali domestici.

L'esame di fisiologia degli animali domestici deve precedere quelli di zoognostica, zootecnica speciale, zootecnica generale, zoocolture e alimentazione animale. L'esame di chimica deve precedere quello di biochimica.

L'esame di genetica animale e zootecnica generale deve precedere quello di zootecnica speciale.

Art. 139. — Modifiche agli articoli 135 e 136 saranno effettuate previa intesa con la facoltà di medicina veterinaria dello stesso ateneo.

Art. 140. — Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze della produzione animale lo studente deve aver seguito tutti i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed almeno in 6 complementari a corso annuale. A tale effetto due corsi complementari semestrali sono computati come corso annuale.

Art. 141. — *Norme comuni ad entrambi i corsi di laurea.* La scelta delle materie complementari sarà effettuata dallo studente in accordo con un professore di ruolo della facoltà, non oltre l'inizio del secondo anno di corso, secondo uno schema predisposto dal docente al fine di indirizzare lo studente stesso verso un dato orientamento entro il quale sarà scelta la dissertazione di laurea.

E' ammesso il cambiamento di indirizzo, da convenirsi con altro docente di ruolo con rettifica del piano delle materie complementari. Tra la data del cambiamento e quella della laurea deve decorrere un periodo di tempo che include un intero ciclo di lezioni.

E' ammesso il cambiamento di indirizzo, col vincolo di sostenere gli esami nelle materie complementari attinenti il nuovo indirizzo prescelto; il passaggio al nuovo indirizzo sarà quindi concordato sempre con un professore della facoltà e con opportune integrazioni di corsi.

Art. 142. — L'insegnamento per ogni disciplina si svolge in almeno tre lezioni settimanali di un'ora ciascuno, in giorni diversi. E' in facoltà dei professori ufficiali e dei liberi docenti di trasformare un certo numero di lezioni in colloqui, conferenze, ecc.

Art. 143. — Gli esami di profitto si danno per singoli insegnamenti. L'ammissione agli esami per gli insegnamenti che sono impartiti presso altre facoltà è regolata dalle disposizioni in esse vigenti. Per le materie dei corsi propri della facoltà di agraria l'ammissione agli esami è regolata dalle disposizioni stabilite dal consiglio della facoltà medesima.

Lo stesso consiglio può consentire l'ammissione degli studenti di ciascuno dei due corsi di laurea agli esami complementari dell'altro corso.

Art. 144. — Per gli studenti provenienti da altre facoltà e scuole il consiglio stabilisce quali corsi già frequentati e quali esami già sostenuti siano da considerarsi equipollenti a quelli della facoltà di agraria e determina l'ulteriore svolgimento della carriera scolastica.

I giovani forniti di laurea o diploma e che aspirano al conseguimento della laurea in scienze agrarie o in scienze della produzione animale, non possono essere ammessi ad un corso superiore al secondo.

Per costoro il consiglio stabilisce gli insegnamenti che debbono seguire e dei quali debbono superare gli esami.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del titolo di studio prescritto per l'iscrizione al corso di laurea.

Art. 145. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento scelto, d'accordo col professore della materia, in una delle discipline di indole professionale che vengono indicate dal consiglio di facoltà.

La dissertazione scritta, in triplice esemplare, deve essere presentata alla segreteria della facoltà almeno un mese prima della data dell'esame di laurea.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1968, n. 205.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Opera Campana dei Caduti », con sede in Rovereto.

N. 205. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Opera Campana dei Caduti », con sede in Rovereto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 5. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1968, n. 206.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Giovanni Battista, nel comune di Macugnaga, con quella omonima, in Ceppo Morelli.

N. 206. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° giugno 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Giovanni Battista, in frazione Pestarena del comune di Macugnaga (Novara), con quella omonima, in Ceppo Morelli (Novara).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 7. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. 207.

Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Dario Bernardelli », con sede in Agnosine.

N. 207. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile « Dario Bernardelli », con sede in Agnosine (Brescia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 6. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1968.

Conferma del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Vito Antonio Di Cagno è confermato presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Art. 2.

Sono confermati consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica i signori: Grassini dott. Luigi, Carati ing. Filippo, Fraschetti ing. Aldo, Freato dott. Sereno, Lanzarone dott. Giuseppe, Magno dott. Luigi, Petrilli avv. Raffaele Pio, Tolomeo ing. Domenico.

Al dott. Luigi Grassini è confermata la qualifica di vice presidente.

Art. 3.

Il presidente e i consiglieri di amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1968
Registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 112

(2672)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1967.

Approvazione del disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 40 della legge 21 luglio 1967, n. 613, che prevede l'adozione di un disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, disciplinare contenente le particolari condizioni e le modalità da osservare in applicazione della legge medesima;

Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato, nel testo unito al presente decreto, il disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, previsto dall'art. 40 della legge 21 luglio 1967, n. 613, nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

(Art. 40 della legge 21 luglio 1967, n. 613)

TITOLO I

PERMESSI DI PROSPEZIONE NON ESCLUSIVI

Capo I

RILASCIO E VALIDITÀ DEL PERMESSO DI PROSPEZIONE NON ESCLUSIVO

Art. 1.

Il permesso di prospezione non esclusivo è rilasciato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile.

Il decreto è consegnato all'assegnatario attraverso l'ufficio finanziario indicato nel decreto medesimo, previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito all'art. 11 della legge 21 luglio 1967, n. 613 (successivamente indicata, per brevità, con la espressione: « legge n. 613 ») e verso pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dall'art. 46 della legge stessa, e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti.

Il permesso di prospezione non può essere rilasciato a più soggetti in contitolarità.

Art. 2.

Il permesso di prospezione non esclusivo è individuato con una sigla costituita dalla lettera maiuscola della zona del sottofondo marino, nella quale è ubicato, a termine dell'art. 5 della legge n. 613, e seguita dalla lettera P (maiuscola), dal numero d'ordine cronologico del rilascio dei permessi di prospezione per la rispettiva zona e dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole, indicate dallo stesso richiedente. A tale indicazione il titolare deve far riferimento per ogni comunicazione con l'amministrazione.

Art. 3.

Il permesso di prospezione non esclusivo non può essere ampliato nel corso dell'anno al quale si riferisce.

Art. 4.

La titolarità del permesso di prospezione non esclusivo non costituisce titolo preferenziale per la eventuale assegnazione di permesso di ricerca nello stesso comprensorio.

Capo II

ESERCIZIO DEL PERMESSO DI PROSPEZIONE NON ESCLUSIVO

Art. 5.

Le operazioni di prospezione non possono avere inizio se non dopo il ritiro del decreto di conferimento di cui all'art. 1.

Per l'esecuzione delle lavorazioni predette il titolare può avvalersi dell'opera di imprese specializzate.

Entro quindici giorni dalla data di stipulazione dei relativi contratti, egli deve comunicare alla competente sezione dello ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi (successivamente per brevità indicata con l'espressione: « sezione idrocarburi ») notizie sull'organizzazione delle imprese stesse nonchè sui lavori da esse già effettuati nel settore.

Il permissionario è responsabile dell'opera delle imprese specializzate di cui sopra.

Art. 6.

Le operazioni di prospezione devono essere eseguite con la più rigorosa osservanza delle norme di sicurezza rispettivamente stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero della marina mercantile e dalle altre amministrazioni dello Stato interessate.

Art. 7.

Nel caso in cui operatori diversi, titolari di permessi di prospezione per aree sovrapposte, intendano effettuare, nella stessa zona, rilevamenti che la competente sezione idrocarburi riconosca non compatibili contemporaneamente, è data la precedenza al titolare prioritario.

Art. 8.

Ove i rilievi siano effettuati con mezzi aerei, gli operatori sono tenuti a non sorvolare, per scopi esplorativi, aree accordate a terzi in permesso di ricerca o concessione di coltivazione, salvo il consenso dei titolari.

Art. 9.

Qualora nell'ambito del permesso di prospezione sia rilasciato permesso di ricerca a terzi, l'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi (successivamente, per brevità, indicato con l'espressione « U.N.M.I. ») dà comunicazione del provvedimento ai titolari del permesso di prospezione e del permesso di ricerca ai fini dell'eventuale prosecuzione delle operazioni entro l'ambito del permesso di ricerca nei limiti di tempo di cui all'art. 14 della legge n. 613.

In caso di accordo fra le parti per l'ulteriore seguito delle prospezioni, le stesse ne danno avviso all'U.N.M.I. e alla sezione idrocarburi.

Art. 10.

La sospensione forzata delle operazioni a seguito di condizioni atmosferiche contrarie, burrasche, o altri impedimenti, non costituisce causa di prolungamento della vigenza del permesso.

Art. 11.

Il titolare del permesso di prospezione è tenuto a trasmettere, trimestralmente, all'U.N.M.I. ed alla sezione idrocarburi un rapporto sull'andamento delle operazioni.

Egli deve, se richiesto, fornire ai funzionari dell'U.N.M.I. i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni.

Art. 12.

Al termine dei lavori o alla scadenza del permesso di prospezione il titolare presenta all'U.N.M.I. una dettagliata relazione sulle operazioni effettuate, sui mezzi e le squadre impiegate e sui risultati raggiunti. Tali risultati potranno essere resi pubblici o comunicati a terzi non prima di due anni dalla scadenza del permesso.

Art. 13.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 34 della legge n. 613, il titolare del permesso di prospezione è tenuto, a richiesta, a porre a disposizione dei funzionari dell'U.N.M.I. i libri obbligatori e le scritture contabili previste dall'art. 2214 del codice civile e relative ai costi delle operazioni.

Art. 14.

Costituiscono motivi di decadenza dal titolo assegnato, oltre quelli previsti dall'art. 15 della legge n. 613:

1) la mancata osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7;

2) l'esecuzione di operazioni nell'ambito di permesso di ricerca accordato a terzi oltre i limiti di tempo consentiti;

3) l'esecuzione di operazioni di prospezione, con qualsiasi mezzo, fuori dei limiti dell'area del permesso.

TITOLO II

PERMESSI DI RICERCA ESCLUSIVI

Capo I

RILASCIO E VALIDITA' DEL PERMESSO DI RICERCA

Art. 15.

Il permesso di ricerca è rilasciato con decreto del Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile.

Il decreto è consegnato al titolare tramite l'ufficio finanziario indicato nel decreto medesimo, previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dall'art. 23 della legge n. 613 e verso pagamento della tassa di concessione governativa prevista dallo art. 46 della legge stessa e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti.

Il permesso è convenzionalmente contraddistinto da una sigla costituita dalla lettera maiuscola della zona del sottofondo marino di cui all'art. 5 della legge n. 613, nella quale ricade l'area relativa, seguita da una R (maiuscola), dal numero di ordine dei permessi nella rispettiva zona e dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole, indicate dallo stesso richiedente.

A tale sigla il titolare deve riferirsi per ogni comunicazione con l'amministrazione.

Art. 16.

Il permesso non può essere ampliato nel corso della vigenza.

In tal caso di rinunzia parziale del permesso, anche la parte rinunziata deve presentare le caratteristiche di cui allo art. 19 della legge n. 613.

Art. 17.

Il trasferimento a terzi del permesso è soggetto alla preventiva autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile.

In caso di trasferimento della quota di uno o più contitolari saranno sentiti gli altri contitolari del permesso.

I decreti di autorizzazione sono soggetti per ogni trasferimento al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 500.000.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto nei confronti dell'amministrazione.

Art. 18.

Ai fini dell'osservanza del limite massimo imposto dallo art. 26 della legge n. 613, si tiene conto dei permessi ottenuti da ciascun soggetto direttamente o indirettamente e delle aree pro-quota dei permessi ottenuti in contitolarità con terzi.

Sono altresì computate le aree concesse per la coltivazione e si fa detrazione delle aree che non siano più oggetto di permesso.

Capo II

ESERCIZIO DEL PERMESSO DI RICERCA

Art. 19.

Il titolare del permesso è tenuto ad iniziare le indagini geologiche e geofisiche e la perforazione entro i termini stabiliti nel decreto di rilascio del permesso.

Per l'esecuzione di lavori di ricerca nell'ambito del permesso, il titolare può avvalersi anche dell'opera di imprese specializzate.

Entro quindici giorni dalla data di stipulazione dei relativi contratti, egli deve comunicare alla sezione idrocarburi notizie sull'organizzazione delle imprese stesse nonchè sui lavori da esse già effettuati nel settore.

Il permissionario è responsabile dell'opera delle imprese specializzate di cui sopra.

Il permissionario deve poter disporre di apparecchiatura per la localizzazione, con sistema ottico o con radiotrasmissione, dei limiti dell'area oggetto del permesso.

In caso di contestazione sulla ubicazione dei limiti decide l'U.N.M.I.

Art. 20.

Il titolare del permesso prima di dare inizio alle indagini di cui all'articolo precedente, deve presentare il programma relativo alla sezione idrocarburi, specificando quali rilievi geogra-

fici, geologici e geofisici intende svolgere, con quali mezzi, su quale parte dell'area del permesso ed in quale periodo di tempo.

L'inizio delle operazioni anzidette non può aver luogo prima che la sezione idrocarburi, sentiti il Ministero della marina mercantile e le altre amministrazioni dello Stato, non abbia dato l'autorizzazione, imponendo le eventuali prescrizioni da questi determinate.

Art. 21.

Il titolare del permesso, prima di dare inizio ad ogni singola perforazione, deve presentarne il programma, per l'approvazione, all'ingegnere capo della sezione idrocarburi.

Il programma stesso deve indicare la postazione del pozzo, il tema di ricerca previsto, la profondità da raggiungere, l'impianto da impiegare e il programma di tubaggio.

La postazione non può essere fissata a distanza inferiore a 125 metri dalla linea di confine del permesso, salvo deroghe autorizzate dall'ingegnere capo della sezione idrocarburi, che peraltro ha facoltà di imporre una distanza maggiore.

Ove il pozzo debba essere ubicato nel mare territoriale o in zona di demanio marittimo ovvero nella zona contigua a quest'ultimo, il titolare del permesso deve richiedere apposita autorizzazione o concessione direttamente all'autorità marittima, ai sensi degli artt. 36 e 55 del codice della navigazione e 524 del relativo regolamento di esecuzione, inviando copia della istanza alla sezione idrocarburi.

L'ingegnere capo, sentito, ove lo ritenga necessario, anche il parere delle altre amministrazioni dello Stato interessate, decide in merito al programma.

Contro le determinazioni dell'ingegnere capo è ammesso ricorso al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il quale decide, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.

Per la perforazione di pozzi orientati dalla terraferma l'ingegnere capo predetto comunicherà l'istanza relativa con il corredo degli atti al titolare dell'eventuale permesso o concessione vigente nell'area litoranea, imponendo un termine per le osservazioni. Trascorso infruttuosamente tale termine, si intende che il titolare destinatario non si oppone all'esecuzione del pozzo.

Art. 22.

Il permissionario è tenuto a determinare l'ubicazione del pozzo con sistema ottico o con radiolocalizzazione, trasmettendo alla sezione idrocarburi il verbale relativo con l'indicazione del metodo seguito.

In caso di contestazione decide l'ingegnere capo della sezione.

Art. 23.

Il permissionario deve consentire che i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione finitimi, per riconosciuta necessità di esecuzione di operazioni relative al rilievo geofisico (esempio: brillamento di cariche esplosive o rilievi gravimetrici o magnetometrici aerei) accedano nell'ambito del proprio permesso di ricerca o sorvolino su di esso.

L'ingegnere capo della sezione idrocarburi stabilirà le cautele che dovranno essere osservate nell'esecuzione delle operazioni predette.

Il permissionario deve altresì consentire la posa di condotte debitamente autorizzate per il trasporto di idrocarburi estratti dal sottofondo marino.

Art. 24.

Il titolare del permesso è tenuto a comunicare mensilmente all'U.N.M.I. ed alla sezione idrocarburi le notizie sullo stato di avanzamento dei lavori.

Il permissionario è tenuto a conservare, a disposizione della sezione idrocarburi, parte di ciascun campione rappresentativo delle rocce attraversate, salvo i casi in cui, per lo scarso recupero, i campioni siano stati completamente usati per le analisi, degli idrocarburi rinvenuti e delle acque di strato, nonchè i risultati delle eventuali analisi effettuate.

I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il pozzo dal quale sono stati prelevati, le profondità di prelievo e la loro orientazione con individuazione delle estremità superiore e inferiore. Essi non possono essere distrutti o dispersi prima di sei mesi dall'ultimazione del sondaggio senza l'autorizzazione della sezione idrocarburi.

Art. 25.

La sospensione forzata delle operazioni a seguito di condizioni atmosferiche contrarie, burrasche, o altri impedimenti, non costituisce causa di prolungamento della vigenza del permesso.

Art. 26.

Le diagrafie rilevate nei pozzi sono tenute a disposizione della sezione idrocarburi.

Entro quaranta giorni dalla ultimazione della perforazione il titolare del permesso deve trasmettere all'U.N.M.I. ed alla sezione idrocarburi il profilo geologico del foro, corredato da grafici e notizie relative alle operazioni eseguite e ai risultati ottenuti.

Art. 27.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto all'art. 34 della legge n. 613, il titolare del permesso di ricerca è tenuto, a richiesta, a porre a disposizione dei funzionari dell'U.N.M.I. i libri obbligatori e le scritture contabili previste dall'art. 2214 del codice civile relative ai costi delle operazioni.

Art. 28.

In caso di rinvenimento di idrocarburi, il titolare del permesso deve darne comunicazione, entro quindici giorni, all'U.N.M.I. ed alla sezione idrocarburi.

Salvo giustificati motivi, entro trenta giorni dal completamento del pozzo debbono avere inizio le prove di produzione che sono condotte ininterrottamente, sotto il controllo della sezione idrocarburi, fino a risultati conclusivi.

Ai fini dell'eventuale riconoscimento da parte dell'U.N.M.I. del ritrovamento di idrocarburi liquidi e gassosi che imponga al permissionario l'obbligo della presentazione dell'istanza di concessione, il permissionario stesso deve porre a disposizione della sezione idrocarburi la completa documentazione delle prospezioni effettuate nell'ambito del permesso e dei risultati ottenuti, nonchè i risultati delle prove di strato e di produzione effettuate, le copie delle diagrafie rilevate in pozzo, e le conclusioni sulle caratteristiche tecniche di produzione del pozzo stesso.

Art. 29.

Il permissionario, nel caso in cui intenda abbandonare un pozzo ritenuto sterile o non suscettibile di assicurare produzione in quantità commerciale, deve essere preventivamente autorizzato dalla sezione idrocarburi, che può impartire eventuali istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo.

In caso di rifiuto dell'autorizzazione il provvedimento deve essere motivato.

Avverso il provvedimento di rifiuto della sezione il permissionario può avanzare, nel termine di giorni trenta, ricorso al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 30.

Le operazioni di ricerca devono essere eseguite con la più rigorosa osservanza delle norme di sicurezza rispettivamente stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero della marina mercantile e dalle altre amministrazioni dello Stato interessate.

Art. 31.

Senza pregiudizio delle sanzioni previste dalle norme relative alla sicurezza di cui all'articolo precedente, costituiscono motivi di decadenza dal permesso, oltre quelli previsti dall'articolo 41 della legge n. 613:

1) l'avere iniziato le operazioni di prospezione prima di averne ottenuto regolare autorizzazione ai sensi del precedente art. 20;

2) la mancata osservanza delle prescrizioni imposte al riguardo da tutti gli organi dello Stato interessati alla regolare esecuzione di dette operazioni;

3) la mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 21 e 22.

TITOLO III

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Capo I

ISTANZE: OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI E DEFINIZIONE DEI COMPRENSORI

Art. 32.

L'istanza di concessione di coltivazione è accompagnata da una relazione tecnica dettagliata, con documentazione illustrativa, sui risultati dei lavori eseguiti nell'ambito del permesso di ricerca con particolare riferimento alla capacità produttiva

del pozzo con il quale si è pervenuto al rinvenimento di idrocarburi ed alla interpretazione dei dati geologici acquisiti e dei rilievi geofisici effettuati.

Art. 33.

L'area oggetto dell'istanza deve essere definita con le coordinate geografiche dei vertici con riferimento alla rappresentazione grafica di essa su foglio, bollato e firmato dal richiedente, della Carta nautica dell'Istituto idrografico della marina alla scala di 1:250.000.

Le coordinate dei vertici saranno espresse in gradi e minuti primi. Saranno espresse in gradi, minuti primi e frazioni decimali di primi, per lettura diretta sulla suddetta carta al 250.000, le coordinate dei punti di intersezione del perimetro dell'area richiesta con la linea costiera, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana o con il perimetro della zona di esclusiva dell'ENI di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione vigenti, già accordati in base alla legge 11 gennaio 1957, n. 6 e confermati ai sensi della legge n. 613.

L'area della concessione, indicata dal permissionario, deve essere tale, che posta in relazione agli elementi di valutazione geomineraria disponibili e forniti all'U.N.M.I., consenta il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

L'estensione dell'area della concessione è calcolata, adottando un valore medio per tutte le particelle di 1' $\times$ 1' comprese entro archi di 15' di latitudine computati a partire da gradi interi.

Art. 34.

La domanda di concessione è corredata del programma dei lavori di sviluppo del campo di coltivazione che deve essere esteso a tutta l'area richiesta.

Il richiedente è tenuto ad indicare il tipo e le caratteristiche dell'impianto di perforazione che egli si impegna ad impiegare per lo sviluppo del campo ed il termine entro il quale il programma sarà completato.

Art. 35.

Nei programma di sviluppo, il richiedente è tenuto ad indicare anche i lavori di prospezione e di ricerca che prevede di effettuare nell'ambito della concessione, indicando le fasi operative, i temi di ricerca, i tempi di esecuzione previsti ed i mezzi a disposizione.

Capo II

RILASCIO E VALIDITÀ DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 36.

La concessione è rilasciata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile. Il decreto è consegnato al titolare tramite l'ufficio finanziario indicato nel decreto medesimo previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dall'art. 32 della legge n. 613 e verso pagamento della tassa di concessione governativa prevista dall'art. 46 della legge medesima e di ogni altro contributo e diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti.

La concessione è convenzionalmente contraddistinta da una sigla costituita dalla lettera maiuscola della zona del sottofondo marino di cui all'art. 5 della legge n. 613 nella quale ricade l'area, seguita dalla lettera C (maiuscola), dal numero d'ordine delle concessioni della rispettiva zona, e dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole, indicate dallo stesso richiedente.

A tale indicazione il titolare deve riferirsi per ogni comunicazione con l'amministrazione.

Art. 37.

Nel corso della vigenza della concessione il titolare può chiedere l'ampliamento dell'area accordata entro il perimetro del permesso di ricerca se questo sia ancora vigente.

A tal fine il titolare avanza istanza, in dieci copie (di cui sei in carta legale), all'U.N.M.I., accompagnandola con una documentata relazione illustrativa.

L'area ampliata è definita e misurata analogamente a quanto disposto all'art. 33, primo ed ultimo comma.

Art. 38.

Nel corso della vigenza della concessione il titolare può chiedere la rinuncia parziale dell'area accordata.

A tal fine il titolare avanzerà istanza analogamente a quanto stabilito per il caso dell'ampliamento all'articolo precedente.

L'area ridotta è definita e misurata analogamente a quanto disposto all'art. 33.

Art. 39.

Qualora nell'ambito del permesso di ricerca, nel quale sia stata già rilasciata una concessione di coltivazione, si effettui un ulteriore ritrovamento di idrocarburi può essere accordata un'altra concessione di coltivazione, sempreché gli elementi di valutazione geomineraria all'uopo forniti dall'interessato giustifichino il distacco di tale concessione, distinta e separata da quella già conferita.

Art. 40.

Il trasferimento a terzi della concessione è soggetto alla preventiva autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile.

In caso di trasferimento della quota di uno o più contitolari saranno sentiti gli altri contitolari della concessione.

I decreti di autorizzazione sono soggetti per ogni trasferimento al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 500.000.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto nei confronti dell'amministrazione.

Art. 41.

L'eventuale istanza di proroga della concessione, ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 613, è presentata sei mesi prima dello scadere del ventesimo anno di vigenza della concessione medesima.

Capo III

ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 42.

I lavori di sviluppo del campo di coltivazione sono iniziati entro il termine stabilito nel decreto di concessione e proseguiti senza ingiustificate soste.

Art. 43.

Entro tre mesi dall'ultimazione del programma di sviluppo, il concessionario sottopone il piano dei lavori di coltivazione all'U.N.M.I., che decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il piano di coltivazione, qualora non abbia dato luogo a rilievi entro due mesi dalla presentazione, si intende approvato.

Art. 44.

La coltivazione del campo deve essere condotta secondo i criteri tecnico-economici più aggiornati, in particolare per quanto concerne l'ubicazione e lo spaziamento dei pozzi, l'utilizzazione dell'energia del giacimento, l'estrazione, eventualmente anche con l'applicazione di metodi di recupero secondario.

Ciò allo scopo di assicurare la tutela del giacimento e di ottenere il maggior recupero finale economicamente possibile.

Art. 45.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi, può imporre particolari prescrizioni per la tutela del giacimento qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto e dal presente disciplinare, derivi pregiudizio al giacimento stesso.

La coltivazione degli idrocarburi gassosi può essere regolata da obblighi particolari sia all'atto della concessione, sia successivamente, con provvedimento del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi, quando sia riconosciuto che possa essere pregiudicata la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi.

Art. 46.

Il concessionario non può sospendere i lavori di coltivazione e di ricerca, nè ridurre la produzione media della concessione senza provata giustificazione tecnica o riconosciuta forza maggiore o senza previa autorizzazione espressa del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che provvede sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il concessionario è tenuto a notificare, senza indugio, alla sezione idrocarburi ed all'U.N.M.I. le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori di coltivazione e di ricerca o la riduzione della produzione media della concessione di cui al successivo art. 69, effettuata di propria iniziativa. La sospensione e la riduzione sono soggette a convalida da parte della sezione idrocarburi.

L'ingegnere capo della sezione idrocarburi, nel caso in cui non riconosca giustificata la sospensione o la riduzione, ordina l'immediata ripresa dei lavori o il ripristino del precedente ritmo produttivo. Avverso la decisione dell'ingegnere capo, il concessionario puo presentare ricorso, nel termine di giorni trenta, al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il quale decide, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 47.

Entro il giorno 20 di ciascun mese, il concessionario deve riferire all'U.N.M.I. ed alla sezione idrocarburi sui lavori svolti nel mese precedente e comunicare i dati relativi alla produzione ottenuta, ai prodotti ricavati da operazioni di depurazione, degassazione, degasolinaggio e simili, ai prodotti utilizzati in proprio per uso dei cantieri o per la coltivazione in genere, e alle quantità introdotte nei serbatoi a servizio della concessione e da questi asportate.

Il concessionario comunica, altresì, i mezzi di avviamento al consumo e le utenze cui il prodotto è destinato, anche ai fini di cui all'art. 55. primo comma, della legge n. 613.

Art. 48

Oltre alle comunicazioni mensili indicate all'articolo precedente, il concessionario deve, in ogni tempo, fornire all'U.N.M.I. e alla sezione idrocarburi le notizie di carattere economico e tecnico che essi richiedano.

Art. 49.

Per l'esecuzione di lavori di sviluppo e coltivazione del campo e di ricerca nell'ambito della concessione, il concessionario può avvalersi dell'opera di imprese specializzate.

Entro quindici giorni dalla data di stipulazione dei relativi contratti, egli deve comunicare alla sezione idrocarburi notizie sull'organizzazione delle imprese stesse, nonchè sui lavori da esse già effettuati nel settore.

Il concessionario è responsabile dell'opera delle imprese specializzate di cui sopra.

Capo IV

CONDOTTA DEI LAVORI

Art. 50.

Ogni pozzo è individuato mediante la sigla che contraddistingue la concessione, di cui all'articolo 36 ed un numero d'ordine.

Tale contrassegno rappresenta, in ogni occasione e per ogni effetto, nei rapporti con l'amministrazione, l'indicazione convenzionale del pozzo.

Art. 51.

Il concessionario, prima di dare inizio ad ogni singola perforazione, deve presentare il programma, per l'approvazione, all'ingegnere capo della sezione idrocarburi.

Il programma stesso deve indicare la postazione del pozzo, la profondità da raggiungere, l'impianto da impiegare e il programma di tubaggio.

La postazione non può essere fissata a distanza inferiore a 125 metri dal confine della concessione, salvo deroghe autorizzate dall'ingegnere capo della sezione idrocarburi, il quale peraltro ha facoltà di imporre una distanza maggiore.

Ove il pozzo debba essere ubicato nel mare territoriale o in zona di demanio marittimo ovvero nella zona contigua a quest'ultimo, il titolare della concessione deve richiedere apposita autorizzazione o concessione direttamente all'autorità marittima, ai sensi degli artt. 36 e 55 del codice della navigazione e 524 del relativo regolamento di esecuzione, inviando copia dell'istanza alla sezione idrocarburi.

L'ingegnere capo della sezione, sentite, ove lo ritenga necessario, le altre amministrazioni dello Stato interessate, decide sul programma.

Contro le determinazioni dell'ingegnere capo è ammesso ricorso al Ministro per l'industria, per il commercio e per lo artigianato, il quale decide, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.

Per la perforazione di pozzi orientati dalla terraferma, l'ingegnere capo predetto comunica l'istanza relativa con il corredo degli atti al titolare dell'eventuale permesso o concessione vigente sull'area litoranea, imponendo un termine per le osservazioni. Trascorso infruttuosamente tale termine, si intende che il titolare destinatario non si oppone all'esecuzione del pozzo.

Art. 52.

Il concessionario è tenuto a determinare l'ubicazione del pozzo con sistema ottico o con radiolocalizzazione, trasmettendo alla sezione idrocarburi il verbale redatto con l'indicazione del metodo seguito.

In caso di contestazione decide l'ingegnere capo della sezione idrocarburi.

Art. 53.

Il rinvenimento di idrocarburi o di sostanze minerali e fonti di energia, fra quelle indicate nel secondo comma dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, nonchè di acque dolci, deve essere denunciato dal concessionario alla sezione idrocarburi entro quindici giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 54.

Ogni incidente di sondaggio rilevante o altro evento, che possa provocare modifiche al previsto svolgimento dei lavori di perforazione, è immediatamente comunicato alla sezione idrocarburi.

Art. 55.

Il concessionario è tenuto a conservare, a disposizione della sezione idrocarburi, parte di ciascun campione rappresentativo delle rocce attraversate, salvo i casi in cui, per lo scarso recupero, i campioni siano stati completamente usati per le analisi, degli idrocarburi rinvenuti e delle acque di strato, nonchè i risultati delle eventuali analisi effettuate.

I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il pozzo dal quale sono stati prelevati, le profondità di prelievo e la loro orientazione con l'individuazione delle estremità superiore e inferiore. Essi non possono essere distrutti o dispersi prima di sei mesi dall'ultimazione del sondaggio, senza l'autorizzazione della sezione idrocarburi.

Art. 56.

Le diagrafie rilevate nei pozzi sono tenute a disposizione della sezione idrocarburi.

Entro quaranta giorni dall'ultimazione del sondaggio, il concessionario deve trasmettere all'U.N.M.I. ed alla sezione idrocarburi il profilo geologico del foro, corredato da grafici e notizie relative a tutte le operazioni eseguite e ai risultati ottenuti.

Art. 57.

Le prove di produzione, a seguito di ritrovamento di idrocarburi, devono essere iniziate, salvo giustificati motivi, entro due mesi dal completamento del pozzo, e devono essere condotte ininterrottamente fino a risultati conclusivi. Delle prove anzidette il concessionario dà tempestivo avviso alla sezione idrocarburi, che può intervenirvi, e, ai fini dell'accertamento della produttività delle formazioni indiziate, ordinarne lo svolgimento con gli apparecchi ed i sistemi che ritenga più adatti e determinarne la durata.

La sezione, nei casi in cui risulti indispensabile, può ordinare la ripetizione delle prove, a spese del concessionario.

La sezione cura la redazione di apposito verbale delle prove effettuate.

Durante il periodo delle prove stesse, il concessionario è tenuto a comunicare settimanalmente alla sezione tutti i dati tecnici inerenti alle prove stesse.

Art. 58.

Il concessionario, nel caso in cui intenda abbandonare il pozzo divenuto sterile o non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale, deve chiedere la preventiva autorizzazione alla sezione idrocarburi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso.

La sezione idrocarburi può impartire eventuali istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo.

Trascorsi otto giorni dalla data di inoltro della predetta lettera raccomandata senza che la sezione idrocarburi abbia comunicato le proprie decisioni, l'autorizzazione si intende accordata.

In caso di rifiuto dell'autorizzazione il provvedimento deve essere motivato.

Avverso il provvedimento di rifiuto della sezione il concessionario può avanzare, nel termine di giorni trenta, ricorso al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 59.

Il concessionario non può approfondire un pozzo oltre la formazione già rinvenuta e dalla quale si ottiene o si è ottenuta produzione, nè modificare o perforare la colonna di produzione (casing), nell'intento di ottenere la produzione da altra formazione, senza l'autorizzazione della sezione idrocarburi, alla quale deve essere, all'uopo, esposto il programma delle operazioni.

Art. 60.

Il concessionario non puo produrre, nello stesso tempo, da un pozzo, olio e gas da differenti formazioni e dalla stessa tubazione (tubing) salvò che sia stato autorizzato dalla sezione idrocarburi.

Art. 61.

Per la installazione di impianti fissi di produzione, il concessionario deve rivolgere istanza all'amministrazione marittima per ottenere la concessione all'occupazione e l'uso di beni demaniali e di zone di mare territoriale ai sensi degli artt. 36 e, ove del caso, 52 del codice della navigazione, nonchè degli artt. 5 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione.

Lo stesso concessionario deve altresì ottenere la preventiva autorizzazione del capo della competente circoscrizione doganale nei casi previsti dall'art. 2 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Art. 62.

Quando si accerti che un giacimento di idrocarburi si estende da ambo le parti della linea di delimitazione della piattaforma continentale con altro Stato fronteggiante, con la conseguenza che il giacimento può essere razionalmente coltivato con programma unico, il titolare della concessione rivolge istanza all'U.N.M.I. per la più opportuna azione diplomatica presso le Autorità dello Stato frontista per convenire circa le modalità con le quali sarà coltivato il giacimento predetto.

Capo V

CORRESPONSIONE DELLE ALIQUOTE DEL PRODOTTO ALLO STATO

Art. 63.

Per quanto attiene alle aliquote dovute allo Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 613, si intendono per spese dirette e indirette a carico dello Stato unicamente quelle relative al trasporto delle aliquote stesse da bocca pozzo al luogo di consegna e cioè, per la parte afferente, i costi di pompaggio o di compressione, di manutenzione delle condotte, le quote di esercizio e ammortamento degli impianti, l'eventuale costo supplementare delle operazioni riconosciute indispensabili per conferire agli idrocarburi estratti le caratteristiche tecniche per il trasporto, nonchè quelle relative alla conservazione delle aliquote stesse a decorrere dalla data stabilita per la consegna.

La sezione idrocarburi accerta la congruità delle spese dirette ed indirette esposte dal concessionario e notifica le proprie conclusioni al concessionario stesso.

Questi può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il quale decide sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.

Art. 64.

Il concessionario è esonerato dall'obbligo di corrispondere le aliquote per gli idrocarburi prodotti nella concessione ed impiegati negli usi di cantiere o in operazioni di campo.

L'esonero è ammesso anche per la reimmissione in giacimento: a tal fine negli impianti relativi deve essere inserito un apparecchio di misurazione da approvarsi dalla sezione idrocarburi e dai competenti ufficio provinciale metrico e ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 65.

Il concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato, ai sensi del quarto comma dell'art. 33 della legge n. 613, l'aliquota per l'intera produzione annua ottenuta, quando questa superi rispettivamente 50.000 tonnellate di idrocarburi liquidi e 200 milioni di Nmc di gas naturale.

Art. 66.

Agli effetti della determinazione dell'aliquota del prodotto dovuta, il concessionario deve installare per ciascun pozzo, a proprie spese, dispositivi di misura adeguatamente protetti in modo da evitare alterazioni.

La sezione idrocarburi può tuttavia consentire l'installazione di un unico dispositivo di misura per gruppi di pozzi.

Il concessionario è tenuto altresì ad applicare nel centro di raccolta della concessione apparecchi di misura, tali da assicurare la precisione e la continuità delle misurazioni, per consentire la determinazione giornaliera delle quantità di idrocarburi prodotti, al netto delle detrazioni di cui all'art. 64.

Le apparecchiature di misura di cui ai commi precedenti devono essere approvate dalla sezione idrocarburi, e dai competenti ufficio provinciale metrico e ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

L'efficienza degli apparecchi di misura menzionati al terzo comma è sottoposta al controllo periodico dei predetti uffici, che non possono consentire errori negativi superiori allo 0,2% per gli idrocarburi liquidi e al 2% per quelli gassosi.

I risultati delle misurazioni giornaliere di cui al terzo comma devono essere annotati in apposito registro, bollato in ogni sua pagina dalla sezione idrocarburi.

Le produzioni totali mensili devono essere comunicate alla sezione idrocarburi entro il giorno 20 del mese successivo, come disposto all'art. 47.

I diagrammi di misurazione, ricavati dagli apparecchi di misurazione giornaliera di cui al terzo comma, devono essere tenuti a disposizione della sezione idrocarburi fino alla determinazione definitiva dell'aliquota dovuta.

Art. 67.

La sezione idrocarburi o l'ufficio provinciale metrico o l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione possono disporre l'apposizione di suggelli ai misuratori, di cui al terzo comma dell'articolo precedente, alle condotte ed ai serbatoi.

I suggelli non possono essere rimossi, salvo i casi di forza maggiore, senza l'autorizzazione di uno dei predetti uffici.

Art. 68.

Il volume del gas deve essere espresso alla temperatura di 15° centigradi ed alla pressione di 760 mm. di mercurio.

Il calcolo di conversione del volume è fatto in conformità delle leggi dei gas perfetti, apportandovi le correzioni per le deviazioni da tali leggi.

Per gli idrocarburi liquidi il calcolo di conversione da volume a peso deve essere eseguito determinando la densità del prodotto a 15° centigradi mediante le tavole ad unità metriche ASTM-IP (Petroleum Measurement Tables), in conformità di quanto praticato dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione (UTIF).

Art. 69.

Ai fini della determinazione preventiva del gettito delle aliquote dovute allo Stato, il concessionario è tenuto a presentare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il programma annuale di produzione che si impegna a svolgere nell'anno successivo, indicando altresì la produzione media prevista e la distribuzione della produzione annuale nei 12 mesi.

Il programma predetto è sottoposto all'approvazione della sezione idrocarburi che può imporre varianti al programma stesso.

Il programma annuale di produzione di un giacimento di idrocarburi gassosi deve essere accompagnato dal programma di impiego degli idrocarburi stessi ai fini dell'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con il Ministro per le partecipazioni statali, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 55 della legge n. 613.

Art. 70.

Al termine di ciascun trimestre, in base ai risultati delle misurazioni e del rapporto mensile di produzione di cui allo

articolo 66, la sezione idrocarburi determina, in contraddittorio con il concessionario, in via provvisoria e salvo conguaglio, la relativa aliquota di spettanza dello Stato.

La sezione procede alla determinazione definitiva dell'aliquota sia degli idrocarburi liquidi che di quelli gassosi con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, e al calcolo degli eventuali conguagli, notificando i risultati al concessionario. Questi può, nel termine di giorni trenta, proporre ricorso avverso la determinazione ed il calcolo di cui sopra al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il quale decide, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 71.

Il luogo di consegna in località di terraferma delle aliquote di spettanza dello Stato è determinato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il titolare della concessione.

Delle aliquote suddette il concessionario è tenuto a mettere a disposizione la quota trimestrale, di cui al primo comma dell'articolo precedente, a titolo di anticipazione, salvo conguaglio, sulla quota definitiva, secondo le disposizioni che saranno impartite dalla sezione idrocarburi.

Art. 72.

Il concessionario è autorizzato, per le corresponsioni in natura, a rivalersi dell'eventuale eccedenza delle corresponsioni fatte su quelle dovute per l'anno successivo.

Art. 73.

Ai fini della determinazione del valore dell'aliquota, nel caso, previsto all'art. 33 della legge, che il concessionario sia tenuto a corrispondere per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso, calcolato a bocca di pozzo, il concessionario deve comunicare mensilmente alla sezione idrocarburi i dati sulle vendite effettuate entro il mese precedente ed i prezzi realizzati, tenendo a disposizione della sezione stessa i libri obbligatori e le altre scritture contabili previsti dall'art. 2214 del codice civile.

La sezione idrocarburi determina il prezzo medio conseguito sulla base della media ponderale dei prezzi che il concessionario ha realizzato, al netto delle spese dirette e indirette sostenute per il trasporto del prodotto, per la parte afferente, da bocca di pozzo al luogo di vendita.

La sezione idrocarburi accerta, in base a proprie valutazioni, la congruità del prezzo medio conseguito dal concessionario, determina la liquidazione e ne fa notifica al concessionario. Questi può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso avverso la determinazione della sezione idrocarburi al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il quale decide, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 74.

Il concessionario deve effettuare i versamenti delle somme dovute all'ufficio del registro competente, entro quindici giorni dalla notificazione di cui all'articolo precedente.

Art. 75.

L'omessa o ritardata corresponsione dell'aliquota dovuta allo Stato costituisce motivo di decadenza ai sensi dell'art. 42 punto 6 della legge n. 613.

Capo VI

SICUREZZA DELLE LAVORAZIONI

Art. 76.

I lavori nell'ambito della concessione devono essere eseguiti con la più rigorosa osservanza delle norme di sicurezza rispettivamente stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero della marina mercantile e dalle altre amministrazioni dello Stato interessate.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77.

Il titolare della concessione, in seguito alla cessazione della stessa, per scadenza del termine, rinuncia o decadenza, è costituito custode, a titolo gratuito, della miniera sino alla data di compilazione del verbale di riconsegna della miniera stessa e delle sue pertinenze alla pubblica amministrazione.

Detto verbale — ai fini della devoluzione delle pertinenze allo Stato — sarà sottoscritto dai funzionari rispettivamente della sezione idrocarburi e del competente ufficio tecnico erariale.

Art. 78.

I titolari di permessi o di concessioni debbono risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della loro attività.

Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a favore dei proprietari dei terreni per le opere effettuate su terraferma fuori dell'ambito dei permessi e delle concessioni, ai sensi degli articoli 10 e 31 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Ogni eventuale azione per danni deve essere promossa davanti all'autorità giudiziaria.

Art. 79.

Per l'installazione, l'uso e le ulteriori destinazioni degli impianti e delle apparecchiature per la prospezione, la ricerca e la coltivazione, nonchè per la custodia ed il trasporto dei prodotti ottenuti debbono essere osservate, in quanto applicabili, anche le vigenti norme di carattere doganale, economico e valutario e quelle in materia di imposta di fabbricazione.

Art. 80.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 47, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 69, 73 costituisce causa di decadenza, a termini dell'art. 42 della legge n. 613.

(2015)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1968.

Variazione del condizionamento dei fiammiferi svedesi ridotti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli artt. 6 del regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127, del 1° giugno 1933;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149, del 19 giugno 1964;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121, del 15 maggio 1965;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166, del 5 luglio 1967;

Viste le proposte della commissione tecnica amministrativa prevista dall'art. 2 del citato decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Ritenuta la necessità di autorizzare il condizionamento dei fiammiferi del tipo svedesi ridotti in scatole di cartoncino, oltre che di sfoglia di legno come previsto dal citato decreto ministeriale 24 aprile 1933;

Decreta:

Articolo unico.

Le scatole da 50 fiammiferi di tipo svedese ridotto — istituiti con decreto ministeriale 24 aprile 1933, art. 1, lettera *H* — possono essere prodotte, oltre che in sfoglia di legno, anche in cartoncino, fermi restando il prezzo di vendita al pubblico e l'aliquota di imposta di fabbricazione rispettivamente fissati con decreto ministeriale 12 giugno 1964 e decreto ministeriale 19 giugno 1967.

Le scatole in cartoncino dovranno avere le seguenti caratteristiche:

dimensioni esterne delle scatole:

lunghezza mm. 53, larghezza mm. 37, altezza mm. 14;

cartoncino bianco con retro grigio da gr. 335/390 al mq.;

ruvido: sui due lati della scatola mm. 11 × 53 per lato;

tolleranza nelle misure 2 %.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 gennaio 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1968
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 384

(2479)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1968.

Terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1967-68 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visti i propri decreti, l'uno in data 30 giugno 1967, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrate e delle spese per l'esercizio 1967-68 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: Gestione principale, Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti e Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili », gli altri in data 1° ottobre 1967 e 20 novembre 1967, con i quali sono state apportate alcune variazioni, rispettivamente, agli stati di previsione della Gestione principale predetta e della Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili in seno al F.A.P.L.;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, che prevede la possibilità di istituire speciali cantieri di lavoro e di rimboschimento nelle provincie siciliane interessate dai terremoti del gennaio 1968;

Ritenuto opportuno istituire apposito capitolo di parte straordinaria sul quale far gravare la spesa per la istituzione dei citati cantieri;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1967, con il quale è stato determinato in novanta milioni di lire l'ammontare della somma da prelevare dal gettito della addizionale dell'uno per cento sui contributi e premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in favore dell'A.N.M.I.L., da versare al F.A.P.L., per l'istituzione di corsi di addestramento per gli invalidi del lavoro a norma degli articoli 14 e 15, della legge 19 gennaio 1963, n. 15;

Considerato che nel bilancio preventivo del F.A.P.L. per l'esercizio 1967-68 è stato previsto al capitolo 2 della entrata ordinaria della gestione principale un introito di lire centomilioni per la finalità anzidetta;

Ritenuto necessario adeguare l'importo della previsione a quello dell'entrata accertata e, conseguentemente, ridurre, altresì, lo stanziamento del corrispettivo capitolo 5 della spesa;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione principale del F.A.P.L. per l'esercizio 1967-68, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE I. — ENTRATE

TITOLO I. — *Entrate ordinarie*

In diminuzione:

Cap. 2. — Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1 % su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15) . . .		L. 10.000.000

PARTE II. — SPESE

TITOLO I. — *Spese ordinarie*

Cap. 2. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	L. 1.000.000.000	
Cap. 5. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15)	» 10.000.000	
		» 1.010.000.000

TITOLO II. — *Spese straordinarie*

In aumento:

Cap. 13-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la istituzione ed il funzionamento di cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento, di cui agli articoli 20, 21 e 22, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12	» 1.000.000.000
Totale a pareggio . . .	L. 10.000.000

Roma, addì 1° febbraio 1968

Il Ministro: Bosco

(2394)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1968.

Attribuzione ai capi degli ispettorati dell'agricoltura di alcune province dei compiti delle commissioni di cui all'art. 15 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, ed all'art. 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 15 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, con il quale si dispone, per la campagna olivicola 1966-67, l'istituzione nelle province produttrici di olio di oliva di commissioni aventi particolari compiti nella attuazione di norme ri-

guardanti detta produzione, e l'articolo 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 10 gennaio 1968, n. 10, con il quale si provvede alla istituzione delle stesse commissioni per la campagna olivicola 1967-68;

Visto l'art. 4, terzo comma, del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 793, convertito nella legge 31 ottobre 1967, n. 999, recante norme per la concessione di aiuti alla produzione di olio da vinaccioli prodotto nella campagna di commercializzazione 1966-67;

Considerata la opportunità di attribuire ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura i compiti delle commissioni sopra menzionate nelle province in cui la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile;

Decreta:

Ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura di Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, sono attribuiti, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, i compiti spettanti per legge alle commissioni di cui all'art. 15 del decreto-legge 9 novembre 1966, numero 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, ed all'art. 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 10 gennaio 1968, n. 10.

Roma, addì 10 febbraio 1968

Il Ministro: RESTIVO

(2622)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1968.

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1967-68.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1932, e modificato con regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito in legge 29 aprile 1940, n. 497;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale risi, approvato con decreto interministeriale 28 giugno 1961;

Visto il regolamento n. 359/67 adottato in data 25 luglio 1967 dal consiglio della Comunità economica europea, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 7 maggio 1966, n. 303, relativa all'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Considerata la necessità di avvalersi dell'Ente nazionale risi, quale organismo di intervento, per la campagna di commercializzazione del riso 1967-68;

Vista la delibera adottata in data 6 settembre 1967 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi con la quale il diritto di contratto, previsto dalle disposizioni legislative sopra richiamate viene fissato per la campagna di commercializzazione 1967/68 in lire 170 a quintale;

Tenuto conto delle effettive esigenze dell'Ente nazionale risi per l'espletamento delle sue finalità istituzionali e per gli interventi che esso è chiamato a svolgere quale organismo di intervento, previste dall'art. 5 paragrafo 1 del regolamento n. 359/67 adottata il 25 luglio 1967 col consiglio della Comunità economica europea;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata in data 6 settembre 1967 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi, con la quale viene fissato in lire 170 al quintale di risone il diritto di contratto che sarà percepito dall'ente stesso per la campagna di commercializzazione 1967/68.

Roma, addì 21 febbraio 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(2619)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo Casa del popolo di Baraggia », con sede in Brugherio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 13 gennaio 1968 alla società « Cooperativa di consumo Casa del popolo di Baraggia - Società cooperativa a r. l. », con sede in Baraggia frazione di Brugherio (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di consumo Casa del popolo di Baraggia - Società cooperativa a r. l. », con sede in Baraggia frazione di Brugherio (Milano), costituita per rogito notaio dott. Angelo Rimoldi in data 11 gennaio 1947, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giuseppe Mascheroni ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1968

Il Ministro: BOSCO

(2261)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « III Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio » che avrà luogo a Torino dal 4 giugno al 13 giugno 1968 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il decreto ministeriale 16 febbraio 1968 riguardante il medesimo salone è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 marzo 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(2642)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1968.

Acquisto all'estero di oro greggio da destinare ad usi industriali.

IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste;

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, convertito con legge 26 marzo 1936, n. 689;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito con legge 25 luglio 1956, n. 786;

Ritenuta la necessità di emanare norme integrative ed esecutive, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935;

Decretano:

Art. 1.

L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio del monopolio previsto dall'art. 2 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 689, per gli acquisti all'estero di oro greggio da destinare ad usi industriali, si avvarrà delle aziende di credito di cui all'art. 2, comma 4°, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, le quali provvederanno ad acquistare, sui liberi mercati esteri, ed importare i quantitativi di oro greggio che saranno, di volta in volta, concessi dal Ministero del tesoro, di concerto con quello per il commercio con l'estero.

Art. 2.

Le aziende di credito di cui all'art. 1 cederanno alle imprese individuali o collettive, iscritte alle Camere di commercio ed esercenti attività che implichino l'impiego dell'oro come materia prima, i quantitativi del metallo importato, nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero del commercio con l'estero alle imprese suddette.

Le richieste di autorizzazioni, indirizzate al Ministero del commercio con l'estero, potranno essere presentate anche dalle associazioni di categoria cui appartengono le singole imprese.

Art. 3.

L'azienda di credito prescelta dalla singola impresa richiedente è tenuta ad effettuare con la medesima il regolamento dell'oro commissionato, in lire da accreditare in conto estero oppure in valuta di conto valutario.

Le aziende di credito che effettuano le operazioni di cui al precedente art. 2, comunicheranno all'Ufficio italiano dei cambi i quantitativi di oro greggio acquistato. importato e ceduto alle imprese.

Roma, addì 23 marzo 1968

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PIERACCINI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

(2880)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Pollutri

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1967, numero 24868/3936, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Luigi, nato a Scerni il 20 luglio 1909, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Pollutri, estesa mq. 275 riportata in catasto alla particella n. 95-*a* del foglio di mappa n. 22 del comune di Pollutri e nella planimetria tratturale con il n. 33.

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1967, numero 24869/3937, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Moretti Amore, nato a Scerni il 25 gennaio 1941, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Pollutri e Scerni, estesa mq. 5150 riportata in catasto alle particelle numeri 86-*b*, 119-*d* e 86 $^1/_3$, 86 $^1/_4$ (entrambi provenienti dalle strade) del foglio di mappa n. 21 del comune di Pollutri e nella planimetria tratturale con il n. 6.

(2496)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Autotrasportatori Falco - già Risorgimento », con sede in Potenza.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 marzo 1968, il rag. Aldo La Ghezza è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Autotrasportatori Falco già Risorgimento », con sede in Potenza, in sostituzione dell'avv. Vincenzo D'Andrea, che ha rinunciato all'incarico.

(2502)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Fra Ferrovieri dello Stato », con sede in Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 marzo 1968, il rag. Antonino Cuzzucrea è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Fra Ferrovieri dello Stato », con sede in Reggio Calabria, in sostituzione del rag. Tullio Spinella.

(2482)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società anonima cooperativa farmaceutica, con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 febbraio 1968, i poteri conferiti al prof. Aldo Moriniello, commissario governativo della società anonima cooperativa farmaceutica, con sede in Milano, sono stati prorogati dal 28 febbraio al 31 agosto 1968.

(2406)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Nisco », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 febbraio 1968, la gestione commissariale della cooperativa edilizia « Nisco », con sede in Napoli, è stata prorogata fino al 13 agosto 1968.

(2407)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5 %, di cui alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966.

Si rende noto che il giorno 13 aprile 1968, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle centosei serie, contraddistinte con i numeri romani dalla I alla CVI, degli speciali certificati di credito 5 %, emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, in base alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403, ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1966, n. 237.

Il giorno 16 dello stesso mese, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di dieci serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1968.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1968

(2411) *Il direttore generale:* MAZZAGLIA

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966.

Si rende noto che il giorno 13 aprile 1968, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle centosessantatre serie attualmente vigenti, degli speciali certificati di credito 5,50 %, emessi per il versamento del contributo dello Stato al fondo per l'adeguamento delle pensioni, in base alla legge 23 agosto 1962, n. 1335, ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1966, n. 236.

Il giorno 16 dello stesso mese, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla seconda estrazione di diciotto serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1968.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1968

(2412) *Il direttore generale:* MAZZAGLIA

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5 %, di cui alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 10 maggio 1965.

Si rende noto che il giorno 13 aprile 1968, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle sessantatre serie attualmente vigenti, degli speciali certificati di credito 5 %, emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, in base alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 10 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1965, n. 144.

Il giorno 16 dello stesso mese, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di cinque serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1968.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1968

(2413) *Il direttore generale:* MAZZAGLIA

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di impiegato della carriera esecutiva della biblioteca della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di Presidenza nella seduta del 6 marzo 1968;

Visti gli articoli 2, 4, 21, 24, 26 e 28 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di impiegato della carriera esecutiva della biblioteca della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziali della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di aiutante. Uno dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo o al personale a qualunque titolo in servizio continuativo presso la Camera e che prendano parte al concorso e risultino idonei.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani forniti di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

I candidati non devono aver compiuto i 32 anni di età, salvo le maggiorazioni di legge. I candidati non dovranno, comunque, anche ove trattisi di appartenenti ad amministrazioni dello Stato aver compiuto i 35 anni. Nessun limite di età è stabilito per il personale della Camera per il quale è prevista la riserva di posti di cui al primo comma.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data del 31 maggio 1968.

Gli aspiranti devono far pervenire al segretario generale della Camera, entro il 31 maggio 1968 domanda in carta da bollo da L. 400 nella quale dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana e robusta costituzione fisica;

il comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, di attività professionale, di uffici esercitati;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto alla maggiorazione dei limiti di età o a preferenza nella formazione della graduatoria.

I concorrenti, qualora non siano provvisti di un documento legale di identità, di cui nel caso indicheranno gli estremi, dovranno allegare una fotografia autenticata nelle forme di legge.

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine indicato.

L'amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati ammessi agli esami orali la presentazione dei documenti probatori delle notizie fornite nella domanda di ammissione e sottoporre il candidato ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

Le prove di esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte consistono:

1) nello svolgimento di un tema di storia italiana degli ultimi 100 anni;

2) nella svolgimento di un tema sull'organizzazione amministrativa della Camera;

3) nella risoluzione di un problema di aritmetica elementare;

4) nell'esecuzione di una prova di dattilografia (scrittura sotto dettato alla velocità di 200 battute al minuto).

Il tempo massimo per lo svolgimento di ciascun tema è di quattro ore.

Per la soluzione del problema il tempo massimo è di due ore.

Le prove orali vertono sulle seguenti materie:

1) aritmetica elementare;
2) nozioni elementari di ordinamento amministrativo;
3) nozioni elementari di statistica;
4) nozioni sull'ordinamento dello Stato;
5) nozioni sui sistemi di archivio;
6) nozioni sull'ordinamento della biblioteca della Camera;
7) cultura generale.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nelle prove scritte avranno conseguito l'idoneità con un punteggio medio non inferiore a 21/30 e non meno di 18/30 in ciascuna prova.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà le prove di esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte ed alle prove orali; esaminerà i titoli e, prima che abbiano inizio le prove di esame, deciderà sui criteri di valutazione ed ammissione degli stessi; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

Il punteggio finale risulterà dalla media dei voti conseguiti e sarà espresso in trentesimi con idoneità a punti 21/30.

In aggiunta al punteggio finale in trentesimi sarà valutata fino ad un massimo di 50 centesimi di punto l'idoneità conseguita nel precedente concorso per aiutante di biblioteca di cui al decreto presidenziale 16 luglio 1965, n. 1383; la somma in tal modo risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto in graduatoria del candidato.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'essere dipendente di ruolo o il prestare servizio continuativo a qualunque titolo alla Camera dei deputati; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titolo di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti che la commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro 30 giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata ed, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termini delle disposizioni vigenti;

7) i titoli scolastici e professionali, ecc., dichiarati all'atto della domanda di ammissione.

Tuttavia, coloro che sono impiegati di ruolo di una amministrazione dello Stato sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti fino al n. 6) compreso.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto a un periodo di esperimento della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale. Al termine del periodo di esperimento il Presidente della Camera delibererà sulla conferma. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a 2 mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova ovvero a 4 mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di esperimento sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera.

Roma, addì 11 marzo 1968

Il Presidente: BUCCIARELLI DUCCI

Il Segretario generale: COSENTINO

(2655)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Disposizioni integrative relative ai concorsi a posti di direttore negli istituti e scuole d'arte

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti i decreti ministeriali 18 febbraio 1967, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1967, registro n. 62, foglio n. 387 e 388 rispettivamente;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Ritenuta l'opportunità di integrare le disposizioni contenute nei decreti ministeriali sopracitati;

Decreta:

Art. 1.

Per ciascun posto di direttore di istituto o scuola d'arte indicato nei decreti ministeriali 18 febbraio 1967, citati nelle premesse, è nominata apposita commissione, la quale procede alla formulazione delle terne, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081.

Art. 2.

Per l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo precedente si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081 e decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1968
Registro n. 7 Pubblica istruzione, foglio n. 208

(2250)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli, integrato da una prova pratica, a nove posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'A.N.A.S.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. 4, 5 e 6 del 19 febbraio 1968 è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 gennaio 1967, n. 354, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1967 al registro n. 2, A.N.A.S., foglio n. 9, con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica, a nove posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 27 ottobre 1965, numero 1439, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 24 marzo 1966.

(2349)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente aggiunto in prova dell'A.N.A.S.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. 4, 5 e 6 del 19 febbraio 1968 è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 dicembre 1966, n. 16017, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1967 al registro n. 1, A.N.A.S., foglio n. 125, con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1965, n. 8960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 5 novembre 1965.

(2350)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a trentuno posti di consigliere di 3ª classe in prova dell'A.N.A.S.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. 4, 5 e 6 del 19 febbraio 1968 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 gennaio 1967, n. 1253, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1967 al registro n. 1, A.N.A.S., foglio n. 365, con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a trentuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1965, n. 8481, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 7 ottobre 1965.

(2351)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario della prova scritta di esame del concorso per la ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del quinto corso dell'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Si rende noto che con decreto ministeriale 26 febbraio 1968 è stato stabilito che nel giorno 9 settembre 1968, alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, avrà luogo la prova scritta del concorso per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al 1° anno del 5° corso dell'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1968.

(2400)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0691 del 10 febbraio 1967, con il quale veniva bandito pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 5510 del 20 settembre 1967, con il quale si costituiva la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria degli idonei formulata dalla commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Cerrato Cosmo	punti	60,41
2. Galasso Giuseppe	»	60,13
3. Pascucci Federico	»	60,04
4. Acierno Domenico	»	59,72
5. Pizza Goffredo	»	59,65
6. Brigante Alfredo	»	59,23
7. Masi Vincenzo	»	55,15
8. Torella Giuseppe	»	54,86
9. Ercolini Esther	»	52,32
10. Manganelli Elettra Deianira	»	50,31
11. Pagliarulo Giuseppe	»	50,09
12. Porcaro Benito	»	50,00
13. Carfagna Felice	»	48,00
14. D'Amore Gaetano	»	46,85
15. De Vita Guglielmo	»	46,22

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Avellino e dei comuni interessati.

Avellino, addì 6 marzo 1968

Il medico provinciale: MELONI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover provvedere alla dichiarazione dei vincitori;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Cerrato Cosmo: Montoro Superiore;
2) Galasso Giuseppe: S. Potito Ultra;
3) Pascucci Federico: Montoro Inferiore;
4) Acierno Domenico: Sperone;
5) Pizza Goffredo: Monteverde;
6) Brigante Alfredo: Monteforte Irpino;
7) Torella Giuseppe: Villanova del Battista;
8) Ercolini Esther: Parolise;
9) Manganelli Elettra Deianira: Roccabascerana;
10) Pagliarulo Giuseppe: Cairano;
11) Porcaro Benito: Casalbore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Avellino e dei comuni interessati.

Avellino, addì 6 marzo 1968

Il medico provinciale: MELONI

(2489)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 3235 del 20 giugno 1967, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Nuoro, dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro, bandito con decreto del medico provinciale n. 3235 del 20 giugno 1967 è così costituita:

Presidente:

Riga dott. Glauco, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Stoppani dott. Alberto, medico provinciale superiore;

Manca prof. Franco, primario del reparto di ostetricia dell'ospedale San Francesco di Nuoro;

Usai dott. Giuseppe, libero esercente specializzato in ostetricia;

Siotto dott. Giovanni, funzionario carriera direttiva del Ministero dell'interno;

Baldissara Evelina, ostetrica condotta.

Segretario:

Pallotta dott.ssa Mirella, consigliere di 3ª classe, carriera amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro presso l'ufficio del medico provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo di questo ufficio per otto giorni consecutivi.

Nuoro, addì 7 marzo 1968

Il medico provinciale: FADDA

(2421)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Livorno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18/7075/4 in data 18 ottobre 1967 con il quale è stato indetto pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario vacante in provincia di Livorno, comune di Cecina;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Livorno, dell'ordine provinciale dei medici nonchè del comune interessato;

Vista la legge 12 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione esaminatrice di cui in narrativa è costituita come appresso:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale amministrativo dei ruoli del Ministero della sanità.

Componenti:

Tursi dott. Pietro, medico provinciale di Pisa;

Prestipino Giarritta dott. Antonio, direttore di sezione della prefettura di Livorno;

Tronchetti prof. Fabio, docente universitario di ruolo dell'Università di Pisa;

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Messina;

Susini dott. Giancarlo, ufficiale sanitario del comune di Piombino.

Segretario:

Nicoletti dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione esaminatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno, nonchè per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Livorno, addì 7 febbraio 1968

Il medico provinciale: BARNABA

(2425)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.